



REPUBBLICA ITALIANA N°42/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31460** del registro di Segreteria promosso da

- 1) A. A. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 2) A. F.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS;
- 3) B. I.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 4) B. M.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS C.F. OMISSIS;
- 5) C. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 6) C. M. B.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 7) C. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS;
- 8) C. A.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 9) C. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 10) C. A.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 11) D. R. A.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 12) D.S. G.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 13) D. P. C.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 14) D. V. N.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS;
- 15) F. F.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 16) F. A.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS c.f. OMISSIS;

- 17) F. L.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS , C.F. OMISSIS;
- 18) F. S.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 19) G. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 20) G. N.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS;
- 21) G. L.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS;
- 22) L. S.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS;
- 23) L. S.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 24) L. S.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 25) M. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 26) M. C.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 27) M. F.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 28) M. G.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 29) M. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 30) M. T.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 31) M. L.** nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 32) N. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS C.F. OMISSIS;
- 33) N. P.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS C.F. OMISSIS;
- 34) N. M.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 35) N. S.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 36) N. B.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 37) P. V.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 38) P. G. O.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS C.F. OMISSIS;
- 39) R. B.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 40) R. S.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
- 41) S. P.**, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;

- 42) S. O.**, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS C.F. OMISSIS;
43) S. R., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
44) S. A., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
45) V. G., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
46) V. M., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
47) Z. A., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
48) Z. M., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;
49) Z. V., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, con nomina di procuratori antistatari, dagli Avv.ti Claudio Giardullo (C.F. GRDCLD54C16H224F; PEC: claudiogiardullo@ordineavvocatiroma.org) e Romano Cerquetti (C.F. CRQRMN59T28E783N; PEC: romanocerquetti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Claudio Giardullo, sito in Roma, viale Liegi, n. 58;

RICORRENTI

contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

RESISTENTE

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Nessuno comparso alla suddetta udienza.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 14/02/2021, i ricorrenti, tutti funzionari della Polizia di Stato, adivano questa Corte per vedersi riconoscere il diritto al computo, ai fini previdenziali e senza oneri di riscatto, ai sensi degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, del periodo di durata legale degli studi universitari richiesto per l'accesso alla rispettiva carriera, previa richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto delle predette disposizioni con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost..

Al riguardo, avevano esposto: a) di aver presentato istanza collettiva all'INPS, per il computo gratuito ai fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea, conformemente al regime di gratuità previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai quali è richiesto il titolo di studio della laurea magistrale o specialistica per l'accesso al proprio ruolo; b) che la richiesta era stata rigettata dall'Ente previdenziale sul presupposto della impossibilità di estendere alla Polizia di Stato una norma espressamente riservata al personale militare.

I ricorrenti lamentavano, altresì, il rigetto da parte dell'Istituto previdenziale del ricorso amministrativo in forma collettiva, dagli stessi presentato avverso il predetto diniego, a causa del suo mancato inoltro attraverso i servizi telematici offerti sul portale dell'INPS stesso. Al riguardo, gli stessi chiedevano al giudice, nel caso in cui avesse ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 38, c. 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte dell'Istituto resistente fossero le uniche possibili, di considerare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui non consente in materia pensionistica la tutela amministrativa e giurisdizionale in forma collettiva riconosciuta dall'ordinamento ai pubblici dipendenti in materia di trattamento giuridico ed economico, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 Cost..

II. Con memoria depositata in data 27 gennaio 2022 si è costituito l'INPS, il quale ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile il ricorso e, in via subordinata, nel merito,

rigettarsi lo stesso, previa declaratoria di irrilevanza e manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme *ex adverso* denunziate; con rifusione di competenze di lite.

In particolare, secondo l'Ente previdenziale, il ricorso sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 152, c.1, c.g.c. *“vista la totale genericità della esposizione dei fatti contenuta in ricorso, non suffragata né integrata da idonea produzione documentale”* (pag. 5 della memoria). In subordine, l'inammissibilità deriverebbe dall'invio tramite pec di una domanda collettiva degli odierni ricorrenti, anziché mediante *“la presentazione telematica in via esclusiva delle singole istanze”* così come disposto dall'Istituto con determinazione presidenziale n. 95 del 30/05/2012 (modalità che sarebbe consentita ai sensi dell'art. 38, c. 5, D.L. n. 78/2010).

In ogni caso, il ricorso risulterebbe da respingere in ragione della manifesta infondatezza dei denunciati vizi di illegittimità costituzionale, come ripetutamente evidenziato dalla recente giurisprudenza contabile in materia, e della mancanza di prova circa la loro rilevanza.

III. Con memoria depositata in data 01/02/2022, la difesa di parte ricorrente, rifacendosi integralmente alle conclusioni dell'atto introduttivo, chiedeva il riconoscimento del diritto al computo gratuito del periodo di studi universitari, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 d.P.R. n. 1092/1973 e, in subordine, il rinvio dell'udienza di discussione del giudizio ad una data presumibilmente successiva al deposito della decisione della Corte costituzionale, in considerazione del fatto che le medesime questioni era state già sollevate dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (ordinanza n. 1048/2021), *“a fronte di una “domanda identica” a quella in esame in questo giudizio n. 31460/2021, trattandosi delle medesime questioni di legittimità costituzionale, articolate in maniera del tutto analoga e sulla base di una domanda di identico tenore”*.

IV. Con ordinanza n. 66/2022 il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 174/2016, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalità prospettate in ricorso, già sollevate dalla Corte dei conti, Sez. giur. Puglia (ordinanza n. 1048/2021), con onere di riassunzione a carico delle parti, ai sensi dell'art. 107 c.g.c..

V. La Corte costituzionale, con sentenza n. 270/2022, pubblicata sulla G.U. 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 1 del 4 gennaio 2023, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione.

VI. Con decreto del 3 maggio 2024 - considerato che per il presente giudizio non risultava depositata, nei termini di legge, istanza di riassunzione dalla parte ricorrente a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 270/2022 - è stata fissata l'udienza del 15 ottobre 2024 (successivamente rinviata, con decreto del 10 aprile 2024, al giorno 11 febbraio 2025, alle ore 11:00).

VII. Con provvedimento di fissazione di udienza, comunicato alle parti in data 27 novembre 2024, all'esito del trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato assegnatario del giudizio, è stata disposta la trattazione della causa all'udienza già fissata per lo stesso giorno (11 febbraio 2025), alle 9:30.

VIII. All'odierna udienza pubblica nessuno è comparso.

IX. Nella camera di consiglio, dopo l'udienza, il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto in udienza e successivamente comunicato alle parti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio è stato sospeso ai sensi degli artt. 106 e 107 c.g.c., con ordinanza n. 66/2022, per la pendenza di questioni di legittimità costituzionale, sollevate in diverso

giudizio, su norme rilevanti nel caso di specie (artt. 13 e 32 d.P.R. n. 1092/1973), che venivano decise con sentenza n. 270/2022 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2023.

Cessata - con la pubblicazione della predetta sentenza - la causa di sospensione, le parti non presentavano alcuna istanza di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 107, comma 1, c.g.c., entro il termine perentorio di tre mesi da tale data e, comunque, fissata l'udienza, non comparivano.

Stante la mancata riassunzione del giudizio nei termini previsti, dev'esserne dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.

2. Quanto alle spese del giudizio estinto, deve applicarsi l'art. 111, comma 8, c.g.c., a tenore del quale le stesse *“restano a carico delle parti che le hanno sostenute”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

